



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**La Corte d'Appello di Milano**  
Sezione I Penale

Composta dai Magistrati:

- |          |                     |                       |
|----------|---------------------|-----------------------|
| 1. Dott. | Paolo Enrico Carfi' | Presidente            |
| 2. Dott. | Francesca Vitale    | Consigliere<br>(Rel.) |
| 3. Dott. | Maria Laura Fadda   | Consigliere           |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
**nel procedimento penale**

nei confronti di

A) [redacted] nato [redacted]  
**Attualmente LIBERO, PRESENTE**  
- residente in [redacted]  
- con domicilio eletto in [redacted]  
  
- con domicilio dichiarato in [redacted] MILANO in ITALIA  
  
difeso dall' A) **Avv. [redacted]** di FIDUCIA del foro di  
MILANO, **PRESENTE**

**PARTE CIVILE:**

A) [redacted] nato a [redacted]  
domiciliata e difesa dall' **Avv. STAMPANONI BASSI GUIDO BRUNO**  
**MARCO** del foro di MILANO con studio in CORSO DI PORTA  
VITTORIA 10 - MILANO, **PRESENTE**

N. 1797/21  
MOD. 2/A/SG

N. 4256  
della Sentenza

[redacted] /2021  
del Reg. gen. le. App.

[redacted] / 2018  
del Reg. notizie di reato

**UDIENZA**  
del giorno

08/06/2022

**Depositata**  
**in Cancelleria**

il 9/6/22

Il Cancelliere  
[signature]

Estratto esecutivo a  
Procura Generale di

Proc. Rep. presso il Trib. c

Il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 3:  
P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere

CONDOMINIOWEB.COM

**A P P E L L A N T \_**

☒ imputato                      ☐ Pubblico Ministero                      ☐ parte civile  
☐ Procuratore Generale                      ☐ responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale

di Milano

numero 9221 / **2021** del 22/09/2021

per i \_\_ seguent \_\_ reat \_\_:

A) [REDACTED]  
- Art. 612 BIS CP commesso in data 01/03/2018 e tuttora permanente luogo:  
MILANO - ITALIA - Art. 582 CP Art. 585 CP Art. 576 N5.1 CP commesso in  
data 14/06/2018 luogo: MILANO - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale

Sentito il Relatore Magistrato, dott. Vitale;

data la parola a \_\_ imputat \_\_ se present \_\_;

sentito il Procuratore Generale, dott. Mazza;

sentiti i Difensori, Avv.ti come da intestazione;

i quali concludono come da verbale d'udienza.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22.09.2021 il Tribunale di Milano, ad esito di rito ordinario, riteneva [REDACTED] responsabile dei seguenti reati:

a) *"reato p. e p. dall'art. 612bis c.p. poiché con condotte reiterate, molestava e minacciava il condominio [REDACTED]"*

*In particolare:*

- *Lo accusava pubblicamente, anche durante le riunioni condominiali, di aver sottratto la somma di circa 31.000€ alle casse del condominio, apostrofandolo come "ladro";*
- *Lo molestava seguendolo nei suoi spostamenti all'interno degli spazi condominiali e approfittava dei momenti in cui [REDACTED] si trovava sulle scale o nei pressi dei box auto per aggredirlo venialmente e fisicamente;*
- *Il 25 marzo 2018, lo seguiva presso il suo box auto e, dopo averlo accusato di essere un ladro, lo minacciava dicendogli "stai attento perché dei miei amici hanno delle pistole e farai una brutta fine";*
- *Il 3 aprile 2018, mentre [REDACTED] si trovava sul pianerottolo antistante al proprio appartamento, lo raggiungeva e lo aggrediva verbalmente urlando "li sistema io, ti sistema io" e lo colpiva in faccia con una manata;*
- *Il 6 aprile 2018, dopo aver seguito nuovamente [REDACTED] presso il box auto, lo avvicinava e lo insultava, costringendolo a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine;*
- *In due occasioni (4 e 22 maggio 2018) annaffiava con una pompa da irrigazione le finestre di proprietà della p.o. dichiarando, nella prima occasione, che avrebbe continuato a tormentarla fino a quando non avesse restituito la somma di circa 31.000€ e urlando, nella seconda occasione, "ti spacco il culo";*
- *Il 10 giugno 2018, poiché una camicia del [REDACTED] era caduta sul terrazzo dell'indagato, questi lo aggrediva verbalmente dal balcone urlandogli "le tue camicie di merda non devi lasciar cadere sul mio balcone, testa di cazzo", annaffiava nuovamente con la pompa di irrigazione le finestre aperte della p.o., danneggiandolo il parquet interno all'appartamento, vi lanciava contro un uovo e successivamente si recava presso la porta dell'abitazione della p.o., e iniziava a sbattervi violentemente i pugni;*
- *Il 14 giugno 2018 raggiungeva [REDACTED] che stava entrando nello stabile e, bloccandogli l'accesso all'ascensore, gli urlava contro "testa di cazzo, devi stare lontano da me, da casa mia e dalla mia famiglia" e lo colpiva al viso e al collo con pugni e manate cagionandogli le lesioni di cui al capo B) e il danneggiamento degli occhiali da vista;*
- *Il 25 agosto 2018 impediva a [REDACTED] l'accesso al condominio dicendogli "pussa via qui i ladri non entrano! Non ti pensare di andare a casa tua!" e lo minacciava urlando "sono la persona che ti ammazzerà".*
- *Così facendo costringeva [REDACTED] a modificare i propri orari di rientro a casa, a usare le scale e l'ascensore della scala opposta alla propria, a trascorrere i fine settimana fuori città, alterando, pertanto le proprie abitudini di vita, procurandogli altresì grave stato d'ansia e di paura.*

*In Milano, da marzo 2018 e tuttora permanente.*

- b) *Reato p.e.p. dagli artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5.1 c.p. poiché aggrediva [REDACTED] con pugni e manate al viso e al collo, cagionandogli una "distorsione cervicale e un trauma cranico minore da percosse", giudicate guaribili in giorni 5. Con l'aggravante di aver commesso il fatto quale autore del delitto di cui all'art. 612bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa In Milano il 14 giugno 2018".*

Previo concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, l'imputato veniva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione<sup>1</sup> oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita [REDACTED] stimato in euro 4000,00, oltre alla rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza a favore della medesima parte civile, che liquidava in euro 2500,00 oltre IVA e CPA. Il Tribunale concedeva al [REDACTED] il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il Tribunale giungeva all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato sulla base dell'istruttoria dibattimentale consistita nell'esame della persona offesa e dei testimoni d'accusa [REDACTED] e [REDACTED], nonché nell'esame dell'imputato e del teste a difesa [REDACTED], oltre che nell'acquisizione di documentazione.

Alla luce di tale compendio probatorio, il primo giudice riteneva attendibili le dichiarazioni della persona offesa che forniva un resoconto dettagliato dell'intera vicenda e dei singoli episodi così come descritti nel capo di imputazione, delineando pertanto il quadro dell'intollerabile situazione di convivenza condominiale nella quale si era ritrovata a vivere.

Dichiarazioni che vedevano numerosi riscontri esterni, sia nella deposizione del [REDACTED] vicino di casa e confidente del [REDACTED], che aveva constatato direttamente il danno arrecato in casa della p.o. a seguito dell'episodio del 10 giugno 2018 (descritto in imputazione e ammesso dallo stesso imputato) e aveva udito la minaccia rivoltagli in data 3 aprile 2018 (episodio anch'esso descritto in imputazione), sia nelle fotografie dello stato dei luoghi scattate dalla persona offesa, che nelle registrazioni audio degli impropri con cui il [REDACTED] era solito apostrofarlo.

Tali comportamenti avevano determinato nella p.o. uno stato di angoscia tale da indurlo a mutare le proprie abitudini di vita. Di fatti il [REDACTED] si recava frequentemente fuori casa, modificava i propri orari di uscita e di rientro di modo da rendere meno prevedibili e conseguentemente più rare le occasioni di incontro con il [REDACTED]. Aveva infatti mutato percorso per il rientro in casa di modo da rendersi conto preventivamente se l'imputato lo stesse aspettando di fronte alla porta di accesso all'abitazione.

<sup>1</sup> Pena base pari a mesi 9 di reclusione, ridotta per le concesse attenuanti generiche a mesi 6 di reclusione, aumentata per la continuazione di mesi 1, pena finale mesi 8 di reclusione



In merito all'elemento soggettivo, il Tribunale riteneva che l'imputato fosse pienamente consapevole di porre in essere sistematicamente e in maniera aggressiva condotte moleste tali da integrare il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Il giudice riteneva pacificamente integrato il reato di cui al capo b) alla luce della certificazione medica attestante le lesioni subite e presente in atti.

#### **I motivi di appello**

Avverso la sentenza proponeva appello la difesa con i motivi di seguito riportati.

Afferma la difesa che la deposizione della persona offesa sarebbe scarsamente attendibile in assenza di qualsivoglia riscontro esterno e che mancherebbe il requisito dell'abitudine, elemento essenziale per potersi configurare il reato di cui al capo a).

Gli unici comportamenti descritti dal [REDACTED] peraltro ammessi dallo stesso imputato, vale a dire le aggressioni verbali, gli episodi di lancio d'acqua e una aggressione fisica, rappresentavano episodi sporadici, isolati e certamente mera risposta alle continue provocazioni della medesima p.o. nei confronti dell'imputato.

Indimostrata sarebbe inoltre la sussistenza di uno degli eventi alternativamente richiesti dalla norma di cui all'art. 612 bis c.p. Non vi sarebbe, a parere della difesa, alcuna prova circa la sussistenza di un reale mutamento delle abitudini di vita della p.o. o della sussistenza di un grave stato di ansia a causa delle condotte patite. I meri spostamenti nel fine settimana da parte del [REDACTED] nulla proverebbero circa il radicale cambiamento di abitudini di vita.

In merito al reato sub b), la difesa assume che non sussisterebbe prova della condotta aggressiva dell'imputato nei confronti del [REDACTED], avendo entrambi riportato lesioni e trattandosi di uno scontro reciproco.

Per questi motivi la difesa chiede, in via principale, di assolvere l'imputato per entrambi i reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste o in subordine perché il fatto non costituisce reato e, quanto al capo b), avendo egli agito per legittima difesa. Chiede la revoca delle statuizioni civili e, in ulteriore subordine, la rideterminazione della pena contenendola nei limiti di legge.

#### **L'udienza di appello**

All'udienza del 18.6.2022, celebratasi in pubblica udienza in presenza delle parti e dell'imputato personalmente che non riteneva di rendere dichiarazioni, la difesa della parte civile depositava in forma cartacea memoria difensiva con allegati già inviata telematicamente. Le parti concludevano come da verbale e la Corte dava lettura della sentenza riservando il deposito dei motivi nei termini ordinari.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente precisato che non può trovare ingresso nel presente procedimento la documentazione allegata alla memoria difensiva della parte civile non essendo stata oggetto di

richiesta di rinnovazione istruttoria e non potendo costituire materiale probatorio se non nel contraddittorio delle parti.

Tanto premesso, l'appello non può trovare accoglimento.

I motivi a sostegno del gravame appaiono a tal punto generici da rasentare la inammissibilità.

La difesa, infatti, non si confronta con la motivazione del giudice di primo grado per confutarne i passaggi motivazionali, ma propone una lettura alternativa di dati che sono stati già adeguatamente vagliati dal Tribunale e svolge osservazioni circa il reato di stalking secondo le quali, in assenza di pedinamenti o danneggiamenti, il reato non sarebbe configurabile. Ben ricorda la difesa della parte civile, nella memoria depositata, come tale reato non sia a forma vincolata e non richieda un minimo di atti per la sua configurazione, ben potendo consumarsi anche in una sola giornata e non contendo al suo interno il requisito della abitudine (essendo, invece, eventualmente abituale), come erroneamente ritenuto dalla difesa dell'imputato.

Merita infatti ricordare che per il consolidato insegnamento della Suprema Corte, integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall'art. 612 bis cod.pen., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (*ex multis* Sez. 5, n. 46331 del 5 giugno 2013, ID. V., Rv. 257560; Cass.5 sent. 54920/16; Cass.5 sent. 38306/16).

Il delitto, inoltre, è configurabile anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, 6, Rv. 264356).

Ed invero, l'essenza dell'incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo. È dunque l'atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l'appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato.

In tale ottica il fatto che tale evento si sia in ipotesi manifestato in più occasioni e a seguito della consumazione di singoli atti persecutori è non solo non discriminante, ma addirittura connaturato al fenomeno criminologico alla cui repressione la norma incriminatrice è finalizzata, giacché alla reiterazione degli atti corrisponde nella vittima un progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte nell'art. 612 bis cod. pen.

Indubbiamente l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi

in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T, Rv. 262636). Situazione perfettamente ricorrente nel caso di specie.

Va detto, peraltro, che ai fini della individuazione dell'evento *cambiamento delle abitudini di vita* (che - come si dirà più avanti- si è verificato nel caso in esame), occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (Sez. 5, n. 24021 del 29/04/2014, G, Rv. 260580).

La difesa, inoltre, non spiega perché la persona offesa sarebbe inattendibile e, soprattutto, trascura la sussistenza di validi riscontri (peraltro assolutamente superflui essendo la sola deposizione della persona offesa idonea a rappresentare elemento di prova su cui fondare la responsabilità dell'imputato) che hanno confermato la sua versione dei fatti. Versione che trova supporto anche nella parziale confessione dell'imputato, il quale non ha neppure celato il proprio risentimento verso la parte lesa.

Anche in ordine alla pretesa insussistenza di uno degli elementi alternativamente previsti dalla norma di cui all'art. 612 bis c.p., deve osservarsi, alla luce della giurisprudenza sopra citata, che ■■■ ne ha dato ampia dimostrazione spiegando come evitasse in tutti i modi di incontrare l'imputato modificando i propri orari di entrata e uscita da casa e cercando di abitarvi il meno possibile. Sicché anche esclusa la circostanza che, essendo primavera, avrebbe comunque trascorso i fine settimana fuori casa, residua un palese stato di ansia.

Dimostrazione della quale può trarsi anche solo dalla natura degli atti subiti e, soprattutto, dal gravissimo contenuto delle minacce di morte con il richiamo anche a conoscenze nella criminalità organizzata. Minacce oggettivamente idonee a creare allarme e preoccupazione in ogni soggetto. Peraltro, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di là della descrizione di esso fornita dalla persona offesa. cfr. Cass. V, sent. 57704/2017).

Inammissibili per assoluta inammissibilità i motivi a sostegno della richiesta di assoluzione per il reato di cui al capo b) che dovrebbe fondarsi solo sulla circostanza che entrambe le parti avrebbero subito lesioni.

A tal proposito è sufficiente osservare che la descrizione dell'episodio offerta dall'imputato in dibattimento è del tutto inverosimile (neppure si sarebbe accorto chi lo aveva colpito alla spalla ed era subito fuggito) e, soprattutto, del tutto confliggente con quanto dichiarato due giorni dopo al Pronto soccorso ove aveva riferito del lancio di una "cassetta d'acqua da nove chili" in testa descrivendo una sintomatologia chiaramente "gonfiata" e che non trovava riscontro in alcun accertamento clinico. Peraltro, l'imputato, alla richiesta di sottoporsi ad ulteriori controlli, si

*Handwritten signature*



rifiutava firmando le proprie dimissioni sotto la propria responsabilità con ciò dimostrando la pretestuosità dell'accesso in ospedale. Nessuna scriminante di legittima difesa può quindi ritenersi, non solo dimostrata, ma neppure ipotizzabile.

Alla conferma della condanna segue quella al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese di prosecuita difesa in favore della parte civile che si liquidano nella somma di € 1200,00 oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**


Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p.

Conferma

La sentenza del Tribunale di Milano in data 22.9.2021 nei confronti di [REDACTED], appellante, che condanna al pagamento delle spese del grado nonché alla rifusione delle spese di prosecuita difesa in favore della parte civile costituita, che si liquidano nella complessiva somma di € 1200,00, oltre accessori di legge.

Milano, 8.6.2022

Il Consigliere est.



Il Presidente

